Hegel “Enciclopedia delle scienze filosofiche” Vol. II°

§ 538. Le leggi esprimono le determinazioni di contenuto della libertà oggettiva. In primo luogo, pel soggetto immediato, pel suo arbitrio indipendente e pel suo interesse particolare, esse sono limiti. Ma sono, in secondo luogo, lo scopo finale assoluto e l'opera universale; così esse vengono prodotte mediante le funzioni delle diverse classi, che si frazionano sempre più movendo dalla particolarizzazione generale; e mediante ogni attività e cura privata dei singoli. E, in terzo luogo, sono la sostanza della loro volontà libera e della loro disposizione d’animo; e così si configurano come costume in vigore.

§ 539. Lo Stato in quanto spirito vivente, è soltanto come una totalità organizzata e distinta in attività particolari; le quali, procedendo da un unico concetto (benché non saputo come concetto) della volontà razionale, producono questo perennemente come loro risultato. La costituzione è tale organizzamento del potere dello Stato. […]

Libertà ed eguaglianza sono le semplici categorie, in cui sovente viene riepilogato ciò che dovrebbe costituire la determinazione fondamentale e lo scopo e risultato ultimo della costituzione. Per quanto l’affermazione ivi contenuta sia vera, per tanto ciò che v’ha di manchevole in siffatte determinazioni è anzitutto che esse sono meramente astratte.

E, allorché sono mantenute in questa forma dell’astrazione, sono proprio esse che non lasciano sorgere, o distruggono, la concretezza; vale a dire, un’organizzazione dello Stato, una costituzione e governo in genere. Con lo Stato si ha l’ineguaglianza, la differenza di governati e governanti, l’autorità, i magistrati, i prepositi ecc. Il principio conseguente dell’eguaglianza rifiuta tutte le distinzioni, e, per tal modo, non lascia sussistere nessuna sorta di Stato. — Certo, le determinazioni anzidette sono i fondamenti di questa sfera; ma, come le più astratte, sono anche le più superficiali; e appunto perciò, naturalmente, le più divulgate: vale la pena, dunque, di considerarle un po’ più da vicino. Anzitutto, per quel che concerne l’eguaglianza, la proposizione ordinaria, che tutti gli uomini sono eguali per natura contiene l’equivoco di scambiare il fatto naturale col concetto è da dire che piuttosto per natura, gli uomini sono soltanto ineguali. Ma il concetto della libertà, quale esiste dapprima come tale senza ulteriore determinazione e svolgimento, è la soggettività astratta in quanto persona, che è capace di proprietà (§ 488): questa unica determinazione astratta della personalità costituisce l'eguaglianza reale degli uomini.

Che però questa eguaglianza esista, l'uomo, — e non già come in Grecia, in Roma ecc., soltanto alcuni uomini, — sia riconosciuto e valga giuridicamente come persona; (…)

Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, pag. 46 e seg.

Simone Weil

In breve, sembra che l'uomo, nei riguardi della natura, passi per tappe dalla schiavitù al dominio. Allo stesso tempo la natura perde gradualmente il suo carattere divino, e la divinità riveste sempre più la forma umana. Pur-troppo questa emancipazione è solo un'apparenza ingannevole, in realtà, in queste tappe superiori, l'azione umana continua, nell'insieme, a essere pura obbedienza al pungolo brutale di una necessità immediata; solo che, invece di essere tormenti tato dalla natura, l'uomo è ormai tormentato dall'uomo. Del resto è pur sempre la pressione della natura che continua a farsi sentire, benché indirettamente; perché l'oppressione si esercita mediante la forza e, in fin dei conti, ogni forza ha la sua origine nella natura.

La nozione di forza è lungi dall'essere semplice, e tuttavia è la prima a dover essere chiarita per porre le questioni sociali. La forza e l'oppressione sono cose distinte; ma occorre capire innanzitutto che non è il modo in cui una forza qualsiasi viene usata, ma la sua natura stessa a determinare se essa è o non è oppressiva. Marx lo ha còlto chiaramente per quanto concerne lo Stato; egli ha capito che questa macchina per stritolare gli uomini non può smettere di stritolare finché è in funzione, nelle mani di chiunque essa si trovi. Ma questa concezione ha una portata molto più generale. L'oppressione deriva esclusivamente da condizioni oggettive -La prima condizione è l'esistenza di privilegi: ma non sono le leggi o i decreti degli uomini a determinare i privilegi, né i titoli di proprietà; è la natura stessa delle cose. Alcune circostanze, che corrispondono a tappe probabilmente inevitabili dello sviluppo umano, danno origine a quelle forze che si frappongono tra l'uomo comune e le sue condizioni di esistenza, tra lo sforzo e il frutto dello sforzo, e sono, per loro stessa essenza, monopolio di alcuni, perché non possono essere ripartite tra tutti; a partire da quel momento, tali privilegiati, benché dipendano, per vivere, dal lavoro degli altri, hanno in mano la sorte di quegli stessi da cui dipendono, e l'uguaglianza muore. È quel che succede innanzitutto quando i riti religiosi con i quali l'uomo crede di conciliarsi la natura, diventati troppo numerosi e troppo complicati per essere conosciuti da tutti, diventano il segreto e di conseguenza il monopolio di alcuni sacerdoti; il sacerdote dispone allora, benché si tratti solo di una finzione, di tutte le potenze della natura, e in nome loro comanda. Nulla di essenziale è cambiato per il fatto che questo monopolio non consiste più in riti, ma in procedimenti scientifici, e coloro che lo detengono si chiamano scienziati e tecnici piuttosto che sacerdoti. Anche le armi creano un privilegio dal momento in cui sono abbastanza potenti da rendere impossibile ogni difesa di uomini disarmati contro uomini armati, mentre d'altra parte il loro uso è diventato abbastanza perfezionato e quindi abbastanza difficile da esigere un lungo apprendistato e una pratica continua. Poiché a quel punto i lavoratori sono impotenti a difendersi, mentre i guerrieri, pur trovandosi nell'impossibilità di produrre, possono sempre impadronirsi con le armi dei frutti del lavoro altrui; così i lavoratori sono alla mercé dei guerrieri, e non viceversa. Lo stesso vale per l'oro. e più in generale per la moneta, non appena la divisione del lavoro è abbastanza spinta da non consentire ad alcun lavoratore di vivere dei propri prodotti senza averne scambiato almeno una parte con quelli degli altri; l'organizzazione degli scambi diventa allora necessariamente il monopolio di alcuni specialisti, i quali, possedendo la moneta, possono al tempo stesso procurarsi, per vivere, i frutti del lavoro altrui, e privare i produttori dell'indispensabile. Infine, ovunque nella lotta contro gli uomini o contro la natura gli sforzi debbono essere congiunti e coordinati tra loro perché siano efficaci, il coordinamento diventa il monopolio di alcuni dirigenti non appena raggiunge un certo grado di complicazione, e allora la prima legge dell'esecuzione è l'obbedienza; il che vale sia per l'amministrazione degli affari pubblici sia per quella delle imprese.

AA. VV. “Stato della Costituzione” ed. il Saggiatore

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

II principio di eguaglianza

Dopo l’art. 1 che stabilisce il principio democratico e l’art. 2 che stabilisce quello di libertà, l’art. 3 del la Costituzione statuisce il principio di uguaglianza. Questa sequenza non è casuale: significa che la democrazia deve essere il sistema politico nel quale, attraverso l’esercizio della libertà, si tendono a realizzare sempre più perfezionate condizioni d’eguaglianza. L’eguaglianza è il presupposto della democrazia (che è appunto il sistema politico nel quale tutti hanno uguale diritto di partecipare al governo della società). Il mantenimento e la piena affermazione dell’eguaglianza non possono dunque non essere il fine ultimo che dà senso alla democrazia stessa; la quale a sua volta non può esistere se non attraverso la garanzia dei diritti di libertà, i quali sono «puri» o, come si dice anche, «non funzionalizzati», nel senso che non hanno altro fine se non la libertà in sé. La piena tutela della libertà in sé dovrebbe portare a una eguaglianza sempre più piena: è questa la sfida (non ancora vinta) della democrazia.

Ma che cosa significa eguaglianza? Rispondere a questa domanda è apparentemente facile e intuitivo, una condizione di fatto. Nella società gli uomini appaiono essenzialmente diversi: ci sono i sani e gli ammalati; i deboli e i forti, gli intelligenti e gli stupidi, i buoni e i cattivi, i ricchi e i poveri, i capaci e gli incapaci. Dire, che tutti gli uomini sono oggettivamente uguali in tutto è una evidente falsità. L’eguaglianza è, dunque, non un dato spontaneo della realtà bensì una regola che impone di considerare 'uguali' 'gli uomini. Ma anche questa regola, se imponesse di considerare tutti uguali in tutto, sarebbe assurda, perché si scontrerebbe con quelle insopprimibili differenze di fatto. Lo stesso diritto come strumento di organizzazione sociale risulterebbe impossibile: che senso avrebbe, infatti, dire che devono essere considerati uguali il debitore e il creditore, il colpevole e l’innocente, il giudice e l’imputato?

Eguaglianza formale

La regola dell’eguaglianza - per non essere vuota - deve dunque determinare tra chi deve esserci eguaglianza, e rispetto a che cosa. L’art. 3 stabilisce al primo comma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Dunque, innanzitutto l’eguaglianza deve intercorrere tra i cittadini, e rispetto alla legge.

Questo principio, detto dell’eguaglianza formale, ha diversi significati. Comporta, in primo luogo, che non vi sia nessuno al di sopra della legge: che nessuno possa cioè invocare una propria particolare «dignità» per pretendere di non essere sottoposto alla legge. «La legge è uguale per tutti» sta scritto nelle aule dei tribunali, a esprimere il fatto che la legge si applica in modo uguale (cioè senza eccezioni, senza alcun privilegio in favore di certuni) a tutti indistintamente.

Questo è il principio liberale nella sua formulazione originaria (eguaglianza come eliminazione dei privilegi sui quali si fondava la società dell 'ancien régime) e, per comprenderlo a fondo, si deve tenere presente che si riferiva alla legge intesa come atto generale e astratto.

In questo primo significato, il principio di uguaglianza costituisce dunque (solo) la garanzia della generalità e dell’astrattezza della legge, risolvendosi nel divieto di eccezioni collegate, […]